

Cuneo, 22 dicembre 2020
Protocollo n. 87127

Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria volta alla conservazione ed al recupero delle strutture in calcestruzzo armato - manutenzione straordinaria delle sorgenti Borello superiore e inferiore, Mondini nei comuni di Ormea e Roburent [CIG 8533337C73 – CUP J92B18000120006] — Procedura aperta [articolo 60 del Codice]

Con “*Convenzione per il supporto nelle attività e funzioni amministrative relative allo svolgimento delle procedure di scelta del contraente*” approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 206 del 17 settembre 2020, il Comune ha regolamentato la propria disponibilità a fornire, attraverso il proprio servizio Appalti, il supporto professionale per lo svolgimento delle procedure di gara di competenza della società ALAC S.p.A.

La procedura di gara viene gestita utilizzando il Sistema di Intermediazione Telematica S.IN.TEL. (in seguito Sintel e-Procurement) di Regione Lombardia, al quale è possibile accedere all’indirizzo www.ariaspa.it

Disciplinare di gara

Scheda riepilogativa

Amministrazione aggiudicatrice	Denominazione Ufficiale: Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. (in seguito “Alac S.p.A.”) Indirizzo postale: Corso Nizza n. 9 Città: Cuneo Codice Postale: 12100 Paese: Italia Punti di contatto: Giraud Mario Telefono 0171 697550 PEC: acquedotto.langhe@legalmail.it
Oggetto dell’appalto	L’intervento è così individuato: a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: lavori di manutenzione straordinaria volta alla conservazione ed al recupero delle strutture in calcestruzzo armato - manutenzione straordinaria delle



	<p>sorgenti Borello superiore e inferiore, Mondini nei comuni di Ormea e Roburent</p> <p>b) descrizione sommaria: l'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria volta alla conservazione ed al recupero delle strutture in calcestruzzo armato delle sorgenti Borello superiore e inferiore, Mondini nei comuni di Ormea e Roburent;</p> <p>c) ubicazione: ITC16.</p>
Approvazione progetto esecutivo	Verbale consiglio di amministrazione del 27 agosto 2020
Provvedimento a contrarre	Verbale consiglio di amministrazione del 27 agosto 2020
Importo complessivo dell'appalto	<p>Importo complessivo dell'appalto: € 820.000,00 di cui € 37.872,69 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.</p> <p>Il costo della manodopera di cui all'articolo 23, comma 16, del Codice è quantificato in € 435.132,53.</p> <p>I lavori in oggetto sono affidati in un unico lotto¹, in quanto la realizzazione dell'opera non può essere suddivisa funzionalmente in ulteriori prestazioni frazionate, non essendo sostenibile da un punto di vista economico-finanziario e tecnico-organizzativo.</p>
Consegna dei lavori	Articolo 13 del capitolato speciale d'appalto.
Termine per l'ultimazione dei lavori	Articolo 14 del capitolato speciale d'appalto.
Luogo di esecuzione	Località Borello e Mondini.
Codice unico di progetto [CUP]	J92B18000120006
Codice Identificativo gara [CIG]	8533337C73
Numero gara	7962287
CPV	45223500-1

La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi degli articoli 52, 58 e 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «*Codice dei contratti pubblici*».

La Stazione Appaltante, "Comune di Cuneo", utilizza il Sistema di Intermediazione Telematica S.IN.TEL. di Regione Lombardia, al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet www.ariaspa.it.

Per le indicazioni, la registrazione e la qualificazione e per quanto attiene all'operatività sulla piattaforma, occorre far riferimento alle "Guide per l'utilizzo della piattaforma Sintel" liberamente consultabili e scaricabili nella sezione guide dedicata agli operatori economici <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/strumenti-di-supporto>.

È messo a disposizione, inoltre, un Help Desk di ARIA, raggiungibile al numero verde 800.116.738 per ottenere assistenza tecnica circa l'utilizzo di Sintel e-Procurement.

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel, così come disciplinato nei "Manuali",

¹ Articolo 51 — comma 1, ultimo paragrafo — del Codice.

accedendo al portale dell’Azienda Regionale per l’innovazione e gli Acquisti (ARIA) all’indirizzo internet www.ariaspa.it, nell’ apposita sezione.

I soggetti che intendono partecipare alla gara non devono solamente registrarsi sulla piattaforma, ma devono anche selezionare “Comune di Cuneo” quale ente di interesse. Per quest’ultima opzione si rinvia alle istruzioni del manuale “Qualificazione e accreditamento all’Elenco Fornitori Telematico” dedicato agli operatori economici, paragrafo 2.1.3 “Selezione degli enti pubblici”.

La Registrazione è del tutto gratuita e non comporta in capo all’operatore economico l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.

Articolo 1	Normativa di riferimento
-------------------	---------------------------------

La disciplina normativa di riferimento è costituita da:

- decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale» in seguito “DL Semplificazione”, come convertito dalla legge 11 settembre 2020 n. 120;
- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici», in seguito “Codice”;
- decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”», in seguito “Regolamento”;
- Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 s.m.i. «Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato».

Articolo 2	Lavorazioni di cui si compone l’intervento
-------------------	---

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria [Si/No]	Importo [€]	%	Indicazioni speciali ai fini della gara <i>Prevalente o scorponabile</i>
Edifici civili e industriali	OG1	III	Si	€ 820.000,00	100,00%	Prevalente
Totale				€ 820.000,00	100,00%	

Articolo 3	Soggetti ammessi alla gara
-------------------	-----------------------------------

Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui all’oggetto i soggetti di cui all’articolo 45 del Codice, ovvero i soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo articolo 48 e gli operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea come previsto dall’articolo 45, comma 1, del Codice, per i quali non ricorrano le cause di esclusione indicate all’articolo 80 del Codice.

È fatto divieto ai concorrenti² di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma

² Articolo 48, comma 7, del Codice.

individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45 — comma 2, lettere b) e c) — del Codice, sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale³.

È consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell'articolo 48 del Codice o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione⁴. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 del medesimo articolo, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 dell'articolo 48 del Codice trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e) del Codice.⁵

Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 dell'articolo 48 del Codice trovano applicazione laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara⁶.

In particolare, gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità, rilasciata da una Società di Attestazione [SOA] regolarmente autorizzata. L'attestazione deve documentare il possesso della qualificazione per la categoria e la classifica adeguata ai lavori di cui al presente appalto⁷;
2. requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.] ovvero, se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione presso uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del Codice⁸.

Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del Codice e i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del Codice, **di tipo orizzontale**, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la

³ Articolo 48 del Codice.

⁴ Articolo 48, comma 9, del Codice.

⁵ Articolo 48, comma 19-bis del Codice.

⁶ Articolo 48, comma 19-ter del Codice.

⁷ Articolo 84 del Codice.

⁸ Articolo 83 del Codice.

compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate⁹.

Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare¹⁰: i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto¹¹.

La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente¹².

Le società tra concorrenti riuniti o consorziati e i consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), del Codice eseguono i lavori con le modalità indicate rispettivamente agli articoli 93 e 94 del Regolamento come previsto dall'articolo 216, comma 14, del Codice.

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 49 e 83 del Codice.

Articolo 4	Avvalimento
-------------------	--------------------

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento ai sensi dell'articolo 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, necessari per partecipare a questa procedura di gara, e in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice, avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi¹³, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'articolo 89 del Codice.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse

⁹ Articolo 92, comma 2, del Regolamento.

¹⁰ Articolo 47 del Codice.

¹¹ Articolo 47, comma 2, del Codice

¹² Articolo 47, comma 2-bis, del Codice

¹³ Articolo 89, comma 1, del Codice.

necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega:¹⁴

1. attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
2. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
3. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
4. il contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'impresa ausiliaria.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

La stazione appaltante verifica se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.¹⁵

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.¹⁶

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.¹⁷

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.¹⁸

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.¹⁹

¹⁴ Articolo 89, comma 1, del Codice.

¹⁵ Articolo 89, comma 3, del Codice.

¹⁶ Articolo 89, comma 5, del Codice.

¹⁷ Articolo 89, comma 6, del Codice.

¹⁸ Articolo 89, comma 7, del Codice.

¹⁹ Articolo 89, comma 8, del Codice.

La stazione appaltante eseguirà in corso d' esecuzione le verifiche sostanziali circa l' effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell' avvalimento da parte dell' impresa ausiliaria, nonché l' effettivo impiego delle risorse medesime nell' esecuzione dell' appalto.²⁰

Articolo 5	Criterio di aggiudicazione
-------------------	-----------------------------------

L' appalto in oggetto sarà aggiudicato con procedura aperta di cui all' articolo 60 del Codice e con il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell' articolo 95, comma 2, del Codice.

Ai sensi dell' articolo 95, comma 14, del Codice, in sede di offerta sono ammesse variazioni progettuali solo per le parti interessate dalle proposte di migliorie.

Apposita commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell' articolo 77 del Codice, procederà all' aggiudicazione dell' appalto a favore del concorrente che avrà presentato l' offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ai seguenti criteri:

Offerta tecnica: punti 70/100
Offerta economica: punti 30/100

Offerta tecnica: 70 punti

Il punteggio complessivo sarà così determinato:

1) Struttura organizzativa dell' impresa – massimo punti 15

In relazione alla complessità e specificità dei lavori oggetto dell' appalto, è richiesto che il concorrente valuti e definisca in sede di offerta la propria organizzazione dedicata all' appalto e principalmente le disposizioni organizzative e di controllo che saranno assunte dall' impresa in caso di aggiudicazione per raggiungere le finalità e i livelli stabiliti dal Capitolato Speciale d' Appalto. Questa analisi dovrà essere espressa dal concorrente in uno specifico piano organizzativo che sarà adottato in caso di aggiudicazione dell' appalto, da redigersi secondo quanto di seguito indicato.

1.A Organigramma – massimo punti 5

Il concorrente, ai fini dell' attribuzione del relativo punteggio, dovrà illustrare la struttura organizzativa che metterà a disposizione per la gestione dell' appalto, le caratteristiche dell' organizzazione societaria o consortile, definendo dettagliatamente i soggetti partecipanti all' appalto, i ruoli degli stessi nell' espletamento della prestazione richiesta, l' organigramma funzionale, indicando nel dettaglio la composizione di ogni squadra operativa sia per quelle minime richieste che per quelle eventualmente aggiunte, il ruolo ricoperto da ciascun lavoratore in termini di mansione, qualifica e funzione (ferme restando le prescrizioni minime previste nel Capitolato Speciale d' Appalto). Il concorrente dovrà inoltre illustrare le modalità di coordinamento delle squadre, la struttura gerarchica ed indicare il numero di assistenti di cantiere e di direttori tecnici o responsabili di cantiere assegnati all' appalto.

1.B Qualificazione del personale – massimo punti 10

Il concorrente, ai fini dell' attribuzione del relativo punteggio, dovrà produrre l' elenco dei dipendenti che saranno impiegati nell' appalto (operai, assistenti, tecnici, preposti, eventuale segreteria tecnica, ecc..) coerentemente e conformemente con quanto indicato nel precedente punto. In tale elenco dovranno essere indicati i seguenti dati: nome e cognome/qualifica/anni di esperienza nel ruolo dichiarato/abilitazioni professionali/formazione ricevuta in merito alla mansione specifica

²⁰ Articolo 89, comma 9, del Codice.

ed alla sicurezza. Sarà necessario indicare specificatamente il personale in possesso di adeguata formazione per operare in contesti operativi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 14 settembre 2011 «*Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.*», in seguito “D.P.R. n, 177/2011” e dedicato alla saldatura delle condotte in acciaio producendo un apposito elenco coerente e conforme a quanto sopra indicato.

2) Organizzazione e gestione della sicurezza del cantiere – massimo punti 15

I concorrenti dovranno relazionare sulle metodologie e sulle misure che verranno impiegate per la tutela della salute e dell'incolumità sia dei lavoratori che di terzi dal momento del ricevimento della chiamata, con riferimento ad un cantiere tipo per riparazione acquedotto con tubazione in acciaio o ghisa (su strada comunale aperta al traffico veicolare), con dettagli relativi alle fasi preliminari, all'allestimento cantiere, all'operatività del personale ed efficienza dei macchinari, alla circolazione stradale, alla segnaletica e gestione della presenza di terzi (passanti), interferenza lavorativa con operatori di ALAC. Dovrà inoltre essere specificata la variazione comportamentale per interventi su strade di altra categoria (statale, provinciale, comunale). Viene richiesto altresì di produrre una dettagliata procedura operativa adottata per gli interventi in spazi confinati e sospetti di inquinamento ai sensi DPR 177/2011.

3) Gestione ambientale, smaltimento materiale in esubero – massimo punti 10

I concorrenti dovranno dichiarare, specificando ubicazione e caratteristiche, se hanno in proprietà discarica autorizzata allo smaltimento del materiale di risulta. Dovranno altresì descrivere, indipendentemente dalla proprietà della discarica, le modalità di gestione, riutilizzo e/o smaltimento del materiale proveniente dagli scavi e la tracciabilità del rifiuto stesso.

4) Elenco di lavori simili svolti negli ultimi 10 anni – massimo punti 20

Dichiarazione del concorrente di aver eseguito lavori di manutenzione di impianti acquedottistici negli anni 2010-2019. Sarà necessario indicare specificatamente il committente, il periodo in cui è stato svolto l'appalto, l'oggetto e l'importo delle lavorazioni svolte.

5) Certificazioni – punti 10

5.A Dichiarazione che il concorrente, è in possesso di “Certificato di gestione aziendale dell'ambiente ISO 14001:2015” rilasciato da organismi accreditati – punti 5

5.B Dichiarazione che il concorrente, è in possesso di “Certificato di gestione della Sicurezza ISO 45000:2018” rilasciato da organismi accreditati – punti 5

In caso di associazioni d'impresе, raggruppamenti, consorzi di qualsivoglia tipologia, è richiesta la certificazione organizzativa per ciascuna delle organizzazioni raggruppate.

La determinazione del punteggio relativo ai criteri di natura qualitativa (criteri 1, 2, 3, 4) verrà effettuata con il seguente metodo:

- attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di un coefficiente compreso tra 0 e 1 per ogni elemento qualitativo;
- determinazione dei coefficienti definitivi ottenuti come media del coefficiente di ciascun commissario [con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola];
- il concorrente che ha ottenuto il coefficiente con media maggiore viene rapportato all'unità; i rimanenti coefficienti vengono rapportati a questo, per ogni elemento di valutazione, in misura proporzionale;
- i coefficienti come sopra determinati vengono moltiplicati per il peso attribuito a ciascun elemento di valutazione.

Ogni elemento di valutazione di natura qualitativa sarà misurato secondo i seguenti criteri

motivazionali:

Coefficiente	Criterio motivazionale
0	Assente - Completamente negativo
0,1	Quasi del tutto assente - Quasi completamente negativo
0,2	Negativo
0,3	Gravemente insufficiente
0,4	Insufficiente
0,5	Appena insufficiente
0,6	Sufficiente
0,7	Discreto
0,8	Buono
0,9	Ottimo
1,0	Eccellente

Il punteggio previsto al criterio n. 5 verrà attribuito esclusivamente qualora il concorrente sia in possesso delle certificazioni richieste.

Offerta economica: 30 punti

Il punteggio relativo all'offerta economica viene attribuito in base alla seguente formula:

$$P = \text{punteggio massimo [30 punti]} * C_i$$

Per la determinazione del coefficiente [C_i] vengono applicate le seguenti formule:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = X * \frac{A_i}{A_{soglia}}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = X + (1 - X) * \left[\frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})} \right]$$

Dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

X = 0,90

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

Il punteggio attribuito al concorrente i-esimo è determinato tenendo conto del ribasso percentuale, calcolato sul prezzo a base d'asta.

L'offerta economica presentata dall'impresa in sede di gara in base a calcoli di propria convenienza sarà a completo rischio della stessa restando fisso e invariabile, senza che l'impresa possa avanzare pretesa alcuna dovuta a qualunque eventualità prevedibile ed imprevedibile che essa non abbia tenuto presente per tutta la durata dell'appalto.

L'appalto sarà aggiudicato all'impresa che avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato ottenuto sommando il punteggio dell'offerta economica con quello dell'offerta tecnica.

A parità di punteggio sarà preferita l'impresa che avrà ottenuto la valutazione maggiore nell'area degli elementi tecnico-qualitativi.

In caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta purché ritenuta congrua e conveniente per la stazione appaltante.

Questa stazione appaltante non procederà all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate e in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine²¹.

Per le offerte ritenute anormalmente basse si procederà ai sensi dell'articolo 97 del Codice.

L'impresa che risulterà aggiudicataria sarà tenuta a dimostrare l'idoneità tecnico-professionale di cui all'allegato XVII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., a pena di risoluzione dell'affidamento

Articolo 6	Contenuto, termini e modalità per la presentazione delle offerte
-------------------	---

I documenti di gara indicati in questo disciplinare sono pubblicati sulla piattaforma Sintel e-Procurement, sul sito del Comune di Cuneo oltre che sul sito di Alac S.p.A., ai sensi dell'articolo 29 del Codice.

L'offerta e la documentazione a essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il portale Sintel e-Procurement entro e non oltre **le ore 10:00 del 26 gennaio 2021 pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.**

L'operatore economico registrato a Sintel e-Procurement accede all'interfaccia "*Dettaglio*" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "*Invia offerta*".

Si precisa che l'offerta viene validamente inviata solo dopo il completamento di tutti i passaggi che formano il percorso guidato "*Invio dell'offerta ad una procedura*" e di procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo, evitando l'imminenza dello scadere del termine.

Ogni concorrente registrato a Sintel e-Procurement può accedere alla procedura di gara e predisporre tre buste telematiche contenenti:

- la documentazione amministrativa;
- l'offerta tecnica;
- l'offerta economica.

Come precisato nel manuale di istruzione per l'utilizzo della piattaforma, nel caso sia necessario allegare più file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "*Invia offerta*", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato ".zip" o equivalente.

L'offerta presentata deve contenere quanto segue:

➡ Busta n. 1 — Documentazione Amministrativa

Nella busta virtuale — **«Busta n. 1 — Documentazione Amministrativa»** — il concorrente deve inserire i seguenti documenti:

A. Domanda di partecipazione per ogni operatore economico concorrente, secondo il «Modello di domanda di partecipazione — Allegato A» predisposto dall'ufficio e pubblicato

²¹ Articolo 32, comma 4, del Codice.

nella documentazione di gara.

B. Ricevuta del versamento dell'imposta di bollo - pari a € 16,00 per ogni domanda di partecipazione -, da effettuare mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:

Codice IBAN: IT 22 P 03111 10201 000000032346

Swift: BLOPIT22487

Ubi Banca S.p.A.

Oggetto del bonifico: **“Bollo virtuale – Gara d'appalto CIG 8533337C73”**

C. DGUE [Documento di Gara Unico Europeo], di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche allegato al presente disciplinare.

Il DGUE deve essere compilato dal concorrente esclusivamente in formato elettronico.

Nelle seguenti fattispecie, la compilazione del DGUE deve essere effettuata:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

D. Contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Gli operatori economici sono esentati dal versamento del contributo a favore dell'ANAC ai sensi dell'articolo 65 del decreto legge 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

E. Garanzia provvisoria

La garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice non è richiesta in ottemperanza dell'articolo 1, comma 4, del DL Semplificazione

F. Impegno del fideiussore

L'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto — di cui agli articoli 103 e 104 del Codice — non è richiesto in ottemperanza dell'articolo 1, comma 4, del DL Semplificazione.

G. Ricevuta PASSOE rilasciato dal servizio AVC Pass attestante l'avvenuta registrazione al servizio per la presente procedura e quindi che l'operatore economico partecipante può essere verificato mediante il sistema AVC Pass [Deliberazione ANAC n. 111 del 20 dicembre 2012].

H. Atto d'impegno alla costituzione di raggruppamento temporaneo di operatori economici

Qualora l'offerta sia presentata da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti, la stessa deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

➡ **Busta n. 2 – Offerta tecnica**

La «**Busta n. 2 – Offerta tecnica**» dovrà contenere al suo interno una relazione descrittiva contenuta entro il limite complessivo di 10 pagine formato A4 (fronte/retro). La relazione dovrà essere articolata in singoli paragrafi coincidenti con i titoli dei criteri utilizzati per l'assegnazione dei punteggi 1 – 2 – 3, in modo tale che ogni paragrafo sia esauriente, illustrato sinteticamente in modo chiaro e dettagliato. La relazione descrittiva potrà essere accompagnata da eventuali allegati (massimo n. 1 per ogni paragrafo).

In merito al criterio n. 4 «Elenco di lavori simili svolti negli ultimi 10 anni – punti 20», gli operatori economici dovranno compilare apposita dichiarazione sul modello allegato al presente disciplinare (Modello offerta tecnica – OT4).

In merito al criterio n. 5 «Certificazioni – punti 10», gli operatori economici dovranno presentare una dichiarazione sul modello allegato al presente disciplinare (Modello offerta tecnica – OT5) indicando all'interno le certificazioni possedute.

Negli elaborati costituenti l'offerta tecnica non devono, a pena esclusione, essere inseriti elementi di natura economica di alcun tipo che possano in qualche modo costituire anticipazione dell'offerta economica.

➡ **Busta n. 3 – Offerta economica**

Il concorrente deve inserire nella busta virtuale «**Busta n. 3 – Offerta economica**»:

1. **L'offerta economica**, redatta in lingua italiana, deve essere compilata utilizzando lo schema di «**Modello offerta economica**» predisposto dall'ufficio e allegato alla presente procedura contenente la descrizione dell'oggetto dell'appalto, nonché l'indicazione del ribasso unico percentuale da applicarsi sull'importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza.

Si precisa che il ribasso percentuale unico offerto è elemento vincolante ai fini del contratto.

Si precisa che il ribasso percentuale offerto:

- a. deve essere indicato in cifre e in lettere; vale, in caso di discordanza, il ribasso indicato in lettere;
 - b. dovrà tenere conto di quattro cifre oltre la virgola, con arrotondamento all'unità inferiore per i numeri da 1 a 4 e all'unità superiore per i numeri da 5 a 9;
 - c. è l'elemento vincolante (espresso in lettere) ai fini del contratto.
2. **Dichiarazione circa gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro²² e i costi aziendali della manodopera²³**, compilata utilizzando lo schema di «**Modello offerta economica**» predisposto dall'ufficio e allegato al presente disciplinare.

Il «**Modello offerta economica**» deve essere sottoscritto, con firma digitale dal legale rappresentante della società o consorzio o mandatario in caso di riunione di imprese; in caso di raggruppamento di imprese o consorzio ordinario di concorrenti non ancora formalmente costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.²⁴

L'offerta non può presentare correzioni se non espressamente confermate e sottoscritte.

²² Articolo 95, comma 10, del Codice.

²³ Articolo 95, comma 10, del Codice.

²⁴ Articolo 48, comma 8, del Codice.

È nulla l'offerta priva di firma digitale.

Articolo 7	Esclusione dalla gara e soccorso istruttorio
-------------------	---

La stazione appaltante escluderà i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Si considerano elementi essenziali il contenuto e le modalità di presentazione delle offerte così come indicati nell'articolo "Contenuto, termini e modalità per la presentazione delle offerte" di questo disciplinare di gara.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio²⁵.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Articolo 8	Modalità di svolgimento della gara
-------------------	---

La prima seduta avrà luogo il giorno **26 gennaio 2021**, alle ore **14,00** presso il Comune di Cuneo, via Roma n. 28, Cuneo.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito web della stazione appaltante e sulla piattaforma Sintel e-Procurement.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito web della stazione appaltante e sulla piattaforma Sintel e-Procurement.

Il seggio di gara, nel corso della prima seduta pubblica, procederà alle seguenti attività:

- verifica della ricezione delle offerte presentate;
- verifica della regolarità dell'apposizione della firma digitale sui documenti di offerta da parte degli operatori economici partecipanti;
- verifica della presenza dei documenti amministrativi richiesti e dei relativi contenuti.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

²⁵ Articolo 83, comma 9, del Codice.

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'articolo 76, comma 2-bis, del Codice.

Ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'articolo 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del Codice.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La riparametrazione si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo

e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo previsto dall'articolo 97 del Codice.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente alla stazione appaltante - che procederà, sempre, ai sensi dell'articolo 76, comma 5, lettera b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste 1 e 2;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'articolo 59, comma 4 lettera a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lettera c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Chiunque è ammesso ad assistere alle sedute di gara pubbliche in quanto trattasi di svolgimento di attività procedimentale volta all'individuazione di un contraente con il quale addivenire alla stipula del contratto. I rappresentanti delle imprese partecipanti, i procuratori o le persone munite di specifica delega possono altresì, durante lo svolgimento delle operazioni di gara, intervenire facendo apporre le loro eventuali dichiarazioni a verbale. Essi devono comunque chiedere preventivamente la parola al presidente di gara il quale la concederà in modo compatibile con lo svolgimento delle operazioni di gara e quando lo riterrà opportuno.

Articolo 9	Banca dati AVC Pass
-------------------	----------------------------

Al fine di consentire alla stazione appaltante di utilizzare la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, gli operatori economici dovranno effettuare la registrazione al servizio AVC Pass [Portale ANAC — Servizi ad accesso riservato, seguendo le istruzioni contenute] e, individuata la procedura di affidamento cui partecipare, otterranno dal sistema AVC Pass un “PASSOE” [il documento che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVC Pass], da inserire sul frontespizio del plico inviato e nella busta della documentazione amministrativa [le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei dati sono presenti sul sito www.anticorruzione.it].

Per poter ottenere il “PASSOE” occorre la firma digitale, di cui gli operatori economici dovranno dotarsi.

Tutte le comunicazioni svolte nell’ambito del sistema AVC Pass sono effettuate tramite PEC.

Per qualsiasi informazione di supporto o chiarimento è possibile contattare i seguenti recapiti:

- Numero verde contact center AVCP: 800-896936
- FAQ a supporto dell’operatività del sistema e della corretta interpretazione di quanto regolamentato nella Deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 [www.anticorruzione.it → FAQ → FAQ Contratti Pubblici → FAQ AVC Pass, e materiale e-learning dedicato agli Operatori Economici [www.anticorruzione.it → Servizi → Formazione]

Articolo 10	Consultazione della documentazione, informazioni e chiarimenti
--------------------	---

Informazioni tecniche sul progetto possono essere richieste anche telefonicamente presso **Alac S.p.A.** [Giraud Mario - Telefono 0171 697550 - PEC: acquedotto.langhe@legalmail.it]

La documentazione progettuale è disponibile sul sito della piattaforma Sintel e-Procurement di Regione Lombardia, al quale è possibile accedere all’indirizzo www.ariaspa.it.

I soggetti che intendono concorrere all’appalto possono ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura formulando quesiti scritti da inoltrare alla stazione appaltante per il tramite della funzione “Comunicazione procedura” nell’interfaccia “Dettaglio” presente sulla Piattaforma Sintel e-Procurement entro i 7 (sette) giorni lavorativi che precedono il termine ultimo per la presentazione dell’offerta.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet e attraverso la funzionalità “Comunicazioni Procedura” di Sintel e-Procurement.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

La procedura è gestita a seguito di convenzionamento della società Alac S.p.A. con il Comune di Cuneo. L’ufficio Appalti del Comune di Cuneo [Tel.: 0171 444247 – e-mail: appalti@comune.cuneo.it] è in ogni caso disponibile a fornire informazioni di carattere generale

relative alla procedura di gara.

Articolo 11	Garanzia definitiva
--------------------	----------------------------

In caso di aggiudicazione, l'impresa affidataria dell'appalto dovrà costituire la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, con le modalità, le clausole speciali e le riduzioni indicate all'articolo 93 del Codice.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.²⁶

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento previsti dall'articolo in questione e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.²⁷

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.²⁸

Articolo 12	Spese di contratto, di registro e accessorie
--------------------	---

Le spese di contratto — che verrà stipulato con scrittura privata in modalità elettronica²⁹ — e di registro, i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico dell'aggiudicatario, che dovrà effettuare per esse un congruo deposito all'atto della firma dello stesso.

Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale.

Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità³⁰.

Articolo 13	Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa
--------------------	---

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia

²⁶ Articolo 103, comma 3, del Codice.

²⁷ Articolo 103, comma 1, del Codice.

²⁸ Articolo 103, comma 10, del Codice.

²⁹ Articolo 32, comma 14, del Codice.

³⁰ Articolo 105, comma 1, del Codice.

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

La società ALAC S.p.A., in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Articolo 14	Rinvio
--------------------	---------------

Per quanto non espressamente previsto nei documenti di gara, le parti fanno riferimento alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni ministeriali, emanati o emanandi, nulla escluso o riservato, in materia di appalti di servizi, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice civile.

Articolo 15	Procedure di ricorso
--------------------	-----------------------------

Gli atti definitivi relativi alla procedura di gara sono impugnabili con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

Articolo 16	Foro competente
--------------------	------------------------

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.»

Articolo 17	Riservatezza dei dati
--------------------	------------------------------

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cuneo. L'informativa specifica inerente il trattamento dei suoi dati riguardo al presente procedimento può essere visionata sul sito internet alla pagina www.comune.cuneo.it/privacy.html, dove sono presenti i link alle varie attività.

Articolo 18	Codice di comportamento
--------------------	--------------------------------

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato codice.

Articolo 19	Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione”
--------------------	---

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti della società ALAC S.p.A. che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto della società ALAC S.p.A., hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

L'appaltatore dichiarerà di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Articolo 20	Oneri di pubblicità legale
--------------------	-----------------------------------

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, comma 4, e 216, comma 11, del Codice e dell'articolo 5, comma 2, del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate dall'aggiudicatario alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Tali spese sono preventivamente quantificate in € 2.500,00 [comprehensive di diritti ed esclusa l'Iva nella misura di legge].

Sono fatti salvi eventuali adeguamenti dei suddetti prezzi, conseguenti a costi delle pubblicazioni effettivamente avvenute, praticati dalle agenzie concessionarie e risultanti dalle fatture emesse dalle stesse nei confronti della stazione appaltante.

Sarà cura della stazione appaltante comunicare al soggetto aggiudicatario l'ammontare definitivo delle spese che dovranno essere versate nei termini, nonché le relative modalità di versamento.

Articolo 21	Responsabile del procedimento
--------------------	--------------------------------------

Il responsabile del procedimento è il signor Giraud Mario [Telefono 0171 697550 - PEC: acquedotto.langhe@legalmail.it].

Il dirigente
Rinaldi Giorgio
Documento firmato digitalmente